



Prot. 21/VSG/SD/AD

Nota operativa: Sanzioni e deroghe rispetto alle alienazioni delle partecipazioni di cui agli artt. 20 e 24 del d.lgs. 175/2016 smi (TUSP), come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); Sentenza Consiglio di Stato, V sezione, n. 578 del 23 gennaio 2019.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all'articolo 1, commi 721-724, introduce alcune disposizioni che modificano ed integrano il Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al d.lgs. 175/2016 smi, intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione.

In particolare, il comma 723, prevede la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del d.lgs 175/2016 smi, commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio, nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile). In tal caso, gli enti locali possono mantenerne la partecipazione **fino al 31 dicembre 2021**.

Con la presente nota, si fornisce una lettura coordinata di tale disciplina con quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs 175/2016 smi che regola una procedura di carattere ordinario, con cadenza annuale, a decorrere dal 2018, per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito a quella straordinaria di cui all'articolo 24 e ha ad oggetto le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). In particolare, si ritiene che il comma 7 dell'articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell'articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che - anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - si possa derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione.

Tale interpretazione letterale delle due disposizioni è motivata dal fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 del TUSP (ossia in sede di revisione straordinari), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica).

Si ritiene dunque – in via interpretativa - che le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di revisione annuale.

Area della Vice Segreteria Generale Stefania Dota – Ufficio SPL e Società Partecipate: Resp. Antonio Di Bari

Si richiama infine l'attenzione dei Comuni sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 578/2019 del 23 gennaio u.s. che, pur confermando gli effetti della sentenza di annullamento dei piani di razionalizzazione straordinaria ex articolo 24 TUSP di alcuni Comuni, afferma un principio molto importante e cioè che non è una partecipazione "pulviscolare" ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale, perché la definizione di un'attività (di interesse generale o meno) non dipende dalle modalità organizzative dello stesso e dunque spetta alle singole amministrazioni pubbliche stabilire quali siano i bisogni da soddisfare ed i mezzi più adatti per garantire tale soddisfacimento, sempre che la soddisfazione di detti bisogni non sia rimessa alla competenza di altra amministrazione. **Tale principio pone un evidente limite agli obblighi di dismissione contenuti nel TUSP e rappresenta un'apertura molto significativa verso l'autonomia dei Comuni nella scelta dei modelli gestori per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività di riferimento.**

Roma, 06/03/2019